



webinar

ALFABETO PER L'ECOLOGIA: GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Introduce:

Francesco Longhi, Direttore del Dipartimento
Umbria Sud Arpa Umbria

Interventi:

Andrea Sconocchia, Arpa Umbria
Matteo Stoico, Arpa Umbria

Modera:

Irene Costarelli, Dirigente Arpa Umbria

Programma degli interventi

- * **Panoramica schematica delle diverse situazioni regolamentate dal DPR 120/17.**
- * **Gestione delle terre e rocce da scavo nelle situazioni “ordinarie”:**
 - * utilizzo nel sito di produzione come materiali;
 - * utilizzo come sottoprodotti;
 - * gestione come rifiuti
- * **Gestione delle terre e rocce da scavo in situazioni “particolari”:**
 - * utilizzo nel sito di produzione di opera soggetta a VIA o in sito di bonifica
 - * utilizzo come sottoprodotti con provenienza da sito in bonifica o da sito con fondo naturale eccedente i limiti tabellari.
- * **Focus su argomenti rilevanti:**
 - * il soddisfacimento requisiti di qualità ambientale
 - * i materiali di riporto e il test di cessione
 - * la normale pratica industriale
 - * gestione delle modifiche e proroghe per terre e rocce
 - * il sistema delle verifiche e controlli

11 GIUGNO 2020

diretta streaming

iscrizioni su www.arpa.umbria.it



con la collaborazione



ORDINE degli INGEGNERI
della PROVINCIA di TERNI



webinar

ALFABETO PER L'ECOLOGIA: GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Introduce:

Francesco Longhi, Direttore del Dipartimento
Umbria Sud Arpa Umbria

Interventi:

Andrea Sconocchia, Arpa Umbria
Matteo Stoico, Arpa Umbria

Modera:

Irene Costarelli, Dirigente Arpa Umbria

Programma degli interventi

* **Panoramica schematica delle diverse situazioni regolamentate dal DPR 120/17.**

- * **Gestione delle terre e rocce da scavo nelle situazioni "ordinarie":**
 - * utilizzo nel sito di produzione come materiali;
 - * utilizzo come sottoprodotti;
 - * gestione come rifiuti
- * **Gestione delle terre e rocce da scavo in situazioni "particolari":**
 - * utilizzo nel sito di produzione di opera soggetta a VIA o in sito di bonifica
 - * utilizzo come sottoprodotti con provenienza da sito in bonifica o da sito con fondo naturale eccedente i limiti tabellari.
- * **Focus su argomenti rilevanti:**
 - * il soddisfacimento requisiti di qualità ambientale
 - * i materiali di riporto e il test di cessione
 - * la normale pratica industriale
 - * gestione delle modifiche e proroghe nell'impiego delle terre e rocce
 - * il sistema delle verifiche e controlli

11 GIUGNO 2020

diretta streaming

iscrizioni su www.arpa.umbria.it



con la collaborazione



ORDINE degli INGEGNERI
della PROVINCIA di TERNI

Le finalità del D.P.R. previste dallo “sblocca Italia”

a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, *apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;*

a-bis) *integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;*

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, *fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;*


c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;

d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo *(cosiddetto divieto di gold plating) e, in particolare, dalla direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;*

d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, *come definiti dall'articolo 266, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo;*

d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria *almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.*

T&R di Scavo: le tre situazioni



Definizione dei siti di PRODUZIONE delle T&R di scavo

NB: la tipologia di cantiere di provenienza determina le modalità di gestione

	OPERE SOGGETTE V.I.A. - A.I.A.	OPERE NON SOGGETTE V.I.A. - A.I.A.
QUANTITA' < 6.000 MC	Cantieri di piccole dimensioni	
QUANTITA' > 6.000 MC	Cantieri di grandi dimensione	Cantieri di grandi dimensioni non soggetti a VIA - AIA

+


Cantieri situati all'interno di siti contaminati o con valori di fondo naturale superiore alle CSC / aree terremotate/opere VIA

Gestione + complessa

Gestione + semplice

Gestione speciale


Definizione dei DOCUMENTI



NB: altri documenti i cui contenuti non sono definiti nel dettaglio sono previsti per situazioni particolari:

- Cantieri situati all'interno di siti contaminati o con valori di fondo naturale superiore alle concentrazioni CSC
- Utilizzo nel sito di produzione se soggetto a V.I.A.

Definizione degli ATTORI



Autorità competente: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo

ARPA: Autorità che effettua controlli tecnico-analitici sulla qualità del materiale (o autorità equipollente)

MODALITA' DI GESTIONE DELLE T&R DI SCAVO

Gestione come Materiale o sottoprodotto

Riutilizzo

Riutilizzo in sito

Opere sottoposte a Via

- Art. 24, commi 3-6**
1. Piano preliminare (comma 3)
 2. Indagini (comma 4)
 3. Progetto definitivo [comma 4, lettera b)] (*)

Opere non sottoposte a Via

- Art. 24, commi 1-2**
1. Si applica l'art. 185, D.lgs. n. 152/2006
 2. Terre e rocce da affioramenti di amianto (comma 2) n.09 - ottobre 2017

Riutilizzo extra sito

Grandi cantieri Aia - Via (**)

- Artt. da 8 a 19**
1. Piano di utilizzo
 2. Approvazione
 3. Dau

Grandi cantieri no Aia - Via e piccoli cantieri (***)

- Artt. 20-21**
1. Ddu
 2. Dau

www.ambientesicurezzaweb.it

Gestione come Rifiuto

Deposito temporaneo

Art. 23

Disciplina del deposito temporaneo delle T&R da scavo qualificate rifiuti

OPERAZIONI DI RECUPERO

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

D.Lgs. 152/06

Titolo I
Gestione dei rifiuti



webinar

ALFABETO PER L'ECOLOGIA: GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Introduce:

Francesco Longhi, Direttore del Dipartimento
Umbria Sud Arpa Umbria

Interventi:

Andrea Sconocchia, Arpa Umbria
Matteo Stoico, Arpa Umbria

Modera:

Irene Costarelli, Dirigente Arpa Umbria

Programma degli interventi

- * Panoramica schematica delle diverse situazioni regolamentate dal DPR 120/17.
- * **Gestione delle terre e rocce da scavo nelle situazioni "ordinarie":**
 - * utilizzo nel sito di produzione come materiali;
 - * utilizzo come sottoprodotti;
 - * gestione come rifiuti
- * **Gestione delle terre e rocce da scavo in situazioni "particolari":**
 - * utilizzo nel sito di produzione di opera soggetta a VIA o in sito di bonifica
 - * utilizzo come sottoprodotti con provenienza da sito in bonifica o da sito con fondo naturale eccedente i limiti tabellari.
- * **Focus su argomenti rilevanti:**
 - * il soddisfacimento requisiti di qualità ambientale
 - * i materiali di riporto e il test di cessione
 - * la normale pratica industriale
 - * gestione delle modifiche e proroghe nell'impiego delle terre e rocce
 - * il sistema delle verifiche e controlli

11 GIUGNO 2020

diretta streaming

iscrizioni su www.arpa.umbria.it



con la collaborazione



ORDINE degli INGEGNERI
della PROVINCIA di TERNI

STRUMENTI NORMATIVI (e non)

- **D.P.R. 120/2017**

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

- **MATTM (matrici materiali di riporto):**

- ❖ Nota prot. n° 13338 del 14/05/2014

- ❖ Circolare n° 15786 del 10/11/2017

- **SNPA «LINEA GUIDA SULL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO»**

(Del. 54/2019)

- **SNPA «TARIFFARIO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.P.R. 120/2017 PER I COSTI SOPPORTATI DALLE ARPA/APPA «**

(Del. 37/2018)

RIFIUTO

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore

**si
disfi**

**Azione
oggettiva**

**compor-
tamento**

**abbia
l'intenzione
di disfarsi**

**Azione
soggettiva**

**volontà
di ...**

**abbia
l'obbligo di
disfarsi**

**Oggetto
/
sostanza**

**Batterie
esauste
oli usati**

SOTTOPRODOTTO

art. 184 *bis* c. 1

SOSTANZA
O
PRODOTTO

A

è originato da un processo di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto

B

è certo che sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi

C

è certo che sarà utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale l'ulteriore utilizzo è legale (requisiti soddisfano condizioni per la protezione dell'ambiente e della salute umana e non avrà impatti negativi)

D

l'ulteriore utilizzo è legale (requisiti soddisfano condizioni per la protezione dell'ambiente e della salute umana) e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana impatti negativi)

17

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

17 05


Terra
(compresa
quella
escavata
proveniente
da siti
contaminati)
rocce e
materiale di
dragaggio

17 05 03*

Terra e rocce
contenenti sostanze
pericolose

17 05 04

Terre e rocce
diverse da
17 05 03*



La definizione di T&R

c) «terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per la specifica destinazione d'uso;

La definizione di T&R

Terre e rocce da scavo: Il **suolo ESCAVATO** derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera....

suolo : lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto

opera: il risultato di un insieme di **lavori** che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica (nuove precisazioni)

lavori comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere

S U O L O

b) «suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di

SUOLO

D.L. 2/2012

il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo

D.M. 161/2012

Comprende anche “matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del D. Lgs. 152/06, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri”

D.P.R. 120/2017

Strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, **comprese le matrici materiali di riporto**

i) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee);

l) «sito di produzione»: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo;

m) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;

SITO


i) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee);

l) «sito di produzione»: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo;



n) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;


m) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;



i) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee);

Linea Guida SNPA: sito di produzione / destinazione

“**sito**” = l’area cantierata caratterizzata da contiguità territoriale in cui la gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità. All’interno del sito così definito possono identificarsi una o più aree di scavo e/o una o più aree di riutilizzo in modo tale da soddisfare la condizione che il terreno sia “riutilizzato ...(omissis)..., nello stesso sito in cui è stato escavato”



- **p e d1** sono aree afferenti allo stesso sito;
- **p e d3** non sono aree afferenti allo stesso sito in quanto, nel trasportare il materiale da p a d3 è necessario utilizzare una pubblica viabilità;
- **p e d2** non afferiscono allo stesso sito sia perché afferiscono a due cantierazioni diverse, sia perché la gestione dei materiali scavati avviene attraverso la viabilità pubblica.

CANTIERE

G
r
a
n
d
i

v) «cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

no VIA
no AIA

u) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VIA
AIA

↑
TRS > 6.000 m³


P
i
c
c
o
l
i

↓
TRS < 6.000 m³

t) «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ANCHE
VIA AIA

T&R di Scavo: CE vs IT



TITOLO IV

TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI

esclusione da RIFIUTI
condizioni art. 24

Art. 24.

*Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce
escluse dalla disciplina rifiuti*

1. Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4 del presente regolamento.

D. lgs. 152/2006 art. 185 c. 1) lettera c)

suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale **escavato nel corso di attività di costruzione** ove sia **certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale** e **nello stesso sito in cui è stato escavato**".

TITOLO IV

TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI

esclusione da RIFIUTI
condizioni art. 24

Art. 24.

*Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce
escluse dalla disciplina rifiuti*

non soggetto a comunicazione
(richiesta spesso dall'autorità competente)

accertamento della
non contaminazione
ai sensi dell'ALL. 4

Utilizzo tal quale
nessun tipo
di trattamento ammesso

E' opportuno che la scelta del riutilizzo in situ e
l'accertamento dei requisiti siano oggetto di apposita
relazione tecnica facente parte
della documentazione progettuale



TITOLO II

Art. 4.

TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

Criteria per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:

1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

N.B.: disposizioni Regione Umbria

c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera *b*).

DISPOSIZIONI REGIONE UMBRIA

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

L.R. 2/2000 art. 12


Contributo per la tutela dell'ambiente

- 8. **Sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali assimilabili** di cui all'articolo 18-ter, limitatamente a quelli provenienti **da scavi di opere private e per quantità superiori a cinquemila metri cubi**. Il pagamento è effettuato in favore e con le modalità stabilite dal Comune competente al rilascio del permesso di costruire.
- 9. **Non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali provenienti da attività di cava che non eccedono il limite di mille metri cubi annuali**, nonché quelli provenienti da attività di cava autorizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis.

TITOLO II

TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

SOTTOPRODOTTI
condizioni art. 4



Art. 5.

Deposito intermedio

1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

NB: DPR 380/01 TUE nessun titolo autorizzativo per deposito beni mobili. Salvo normativa regionale il deposito intermedio non è autorizzato (il modulo richiede di indicare l'autorità che autorizza)

Art. 5.

Deposito intermedio

a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del medesimo decreto legislativo;

b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21;

c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21;

d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;

e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21.

TRASPORTO art. 6 e all. 7

Il trasporto **FUORI** dal sito di produzione
è accompagnato dal
DOCUMENTO DI TRASPORTO [All.7]

Esigenza di **TRACCIABILITA'**
sostituisce la normale documentazione di trasporto MERCI

3 COPIE (conservate 3 anni):

- 1) Destinatario**
- 2) Trasportatore**
- 3) Proponente** (cantieri AIA VIA) / **Produttore** (altri) +
- 4) Esecutore** (se ≠ da Proponente)

NB: Si ritiene che: debba essere prodotto un documento per ogni VIAGGIO e non per ogni AUTOMEZZO (come indicato nell'all.7); che alla voce «numero di viaggi» vada messo il numero progressivo di viaggio. Si raccomanda di compilare con l'ora di arrivo prima della consegna.

TRASPORTO

art. 6 e all. 7

7-8-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 183

7-8-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 183

ALLEGATO 7

Documento di trasporto (articolo 6)

Per ogni automezzo che trasporta terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto da un sito di produzione verso un sito di destinazione o di deposito intermedio previsti dal piano di utilizzo o dalla dichiarazione di cui all'articolo 21, è compilato il seguente modulo.

Sezione A: anagrafica del sito di produzione

Sito di produzione:			
	Comune	CAP	Provincia

Via	Numero

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)

Estremi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21	
	Data e numero di protocollo

Durata del piano/tempo previsto di utilizzo	
---	--

Sezione B: anagrafica sito di destinazione o del sito di deposito intermedio

Sito di:			
Destinazione o deposito intermedio	Comune	CAP	Provincia

Via	Numero

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)

Sezione C: anagrafica della ditta che effettua il trasporto

Ragione sociale ditta, impresa, società, ente,...

C.F.															
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Comune		CAP		Provincia	

Via	Numero

Telefono	e-mail

Sezione D: condizioni di trasporto

Targa automezzo	
-----------------	--

Tipologia del materiale	
-------------------------	--

Quantità trasportata	
----------------------	--

Numero di viaggi	
------------------	--

Data e ora di carico	
----------------------	--

Data e ora di arrivo	
----------------------	--

Data,
 ___/___/___

Firma dell'esecutore o del produttore

(per esteso e leggibile)

Firma del responsabile del
Sito di destinazione

(per esteso e leggibile)

Dichiarazione Avvenuto Utilizzo

art. 7 e all. 8

Art. 7.

Dichiarazione di avvenuto utilizzo

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'allegato 8 all'autorità e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.

3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI

CANTIERE	DPR 120/17	DOCUMENTO	ALLEGATO	TEMPI	SOGGETTO	DESTINATARI
<u>TUTTI</u> <u>I</u> <u>TIPI</u> <u>DI</u> <u>CANTIERE</u>	Art. 7 comma 2	DAU Dichiarazione avvenuto utilizzo	ALL. 8	Entro il termine di validità del PU o della DU	ESECUTORE PU o PRODUTTORE TRS	AC e ARPA competenti per il sito di destinazione Comuni competenti per i siti di destinazione e produzione

Dichiarazione Avvenuto Utilizzo art. 7 e all. 8

ALLEGATO 8**Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)
(articolo 7)**

La dichiarazione è compilata dall'esecutore del piano di utilizzo o dal produttore a conclusione dei lavori di utilizzo.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Articolo 47 e articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000

Sezione A: dati dell'esecutore o produttore

Il sottoscritto esecutore o produttore

Cognome	Nome
---------	------

C.F.																			
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nato a:		il:	
---------	--	-----	--

in qualità di:	
----------------	--

Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.

della:	
--------	--

Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, ...

Residente in:			
---------------	--	--	--

Comune CAP Provincia

Via	Numero
-----	--------

Telefono	e-mail
----------	--------

Sezione B: dati del sito di produzione

Sito di origine:			
------------------	--	--	--

Comune CAP Provincia

Via	Numero
-----	--------

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)

DICHIARA

- di aver gestito le terre e rocce da scavo sottoprodotti in conformità alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 trasmesso in data ____ numero di protocollo _____

- dichiara altresì di aver utilizzato :

1) ____ m² di terre e rocce da scavo nell'opera di _____ realizzata nel Comune di _____ Provincia di _____ via _____ n. ____ autorizzata con provvedimento n. ____ del _____

o

2) ____ m² di terre e rocce da scavo nel processo produttivo della ditta _____ nello stabilimento ubicato in Comune di _____ via _____

Dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003).

Luogo e data

____/____/____


Firma dichiarante *

(per esteso e leggibile)

SOTTOPRODOTTI

Grandi cantieri VIA AIA

Capo II: TRS prodotte in CGD



u) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

da Del. SNPA 54/2019 modificato

Criteri di qualifica come sottoprodotti (art.4):

a) Generate nel corso della realizzazione di un'opera, non destinata alla produzione di T&R;

b) Utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali **conforme a quanto dichiarato** (*nei documenti previsti*) :

- nella stessa opera
- in un'opera diversa
- in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) Idonee ad essere utilizzate direttamente (senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale);

d) Soddisfano i requisiti di qualità ambientale:

- Rispetto CSC
- Riporti con materiali antropici < 20%
- Riporti conformi al test di cessione DM 5.2.98

ADEMPIMENTI

Adempimenti EX ANTE

**PIANO DI
UTILIZZO**
Art. 9 e all. 5

Adempimenti IN ITINERE


**Documento di
trasporto**
Art. 6 All.7

**Deposito
intermedio**
Art. 5

Adempimenti EX POST

**DICHIARAZIONE
AVVENUTO
UTILIZZO**
Art. 7 e all. 8

ADEMPIMENTI



ALLEGATO 5

PIANO DI UTILIZZO
(ARTICOLO 9)

Il piano di utilizzo indica che le terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione di opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa), del presente regolamento sono integralmente utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi purché esplicitamente indicato.

Nel dettaglio il piano di utilizzo indica:

1. l'ubicazione dei siti di produzione delle terre e rocce da scavo con l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;

2. l'ubicazione dei siti di destinazione e l'individuazione dei cicli produttivi di destinazione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i cicli produttivi di destinazione possono essere alternativi tra loro;

3. le operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali delle terre e rocce da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all'allegato 3;

4. le modalità di esecuzione e le risultanze della caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo eseguita in fase progettuale in conformità alle previsioni degli allegati 1, 2 e 4, precisando in particolare:

- i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (ad esempio, fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche geologiche-idrogeologiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;

- le modalità di campionamento, preparazione dei campioni e analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale delle terre e rocce da scavo, delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare, esplicitando quanto indicato agli allegati 2 e 4;

- la necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera e i relativi criteri generali da seguire, secondo quanto indicato nell'allegato 9, parte A;

5. l'ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternativi tra loro, con l'indicazione della classe di destinazione d'uso urbanistica e i tempi del deposito per ciascun sito;

6. i percorsi previsti per il trasporto delle terre e rocce da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, siti di deposito intermedio, siti di destinazione e processi industriali di impiego), nonché delle modalità di trasporto previste (ad esempio, a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore).

Al fine di esplicitare quanto richiesto, il piano di utilizzo indica, altresì, anche in riferimento alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, i seguenti elementi per

tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi compresi i siti di deposito intermedio e la viabilità:

1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:

1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;

1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);

1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);

1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5000);

1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5000 1:2000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella IGM, in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);

1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito);

1.7 profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera);

1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto.

2. inquadramento urbanistico:

2.1 Individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente.

3. inquadramento geologico ed idrogeologico:

3.1 descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;

3.2 ricostruzione stratigrafica del suolo, mediante l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I materiali di riporto, se presenti, sono evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo;

3.3 descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;

3.4 livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5000).

4. descrizione delle attività svolte sul sito:

4.1 uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;

4.2 definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione; presenti;

4.3 identificazione delle possibili sostanze ambientali e relative analisi chimico-fisiche.

5. piano di campionamento e analisi:

5.1 descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;

5.2 localizzazione dei punti di indagine mediante planimetrie;

5.3 elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4;

5.4 descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.

AII. 5: PIANO DI UTILIZZO



Riferimenti a destinazione d'uso ... **anche futura***
(già contenuta nel D.M. 161/13) e allo **slurrydotto**

- **probabile (?) riferimento:**
 - ❖ **all'arco temporale che intercorre tra l'adozione del PRGC e la sua approvazione**
 - ❖ **restituzione delle aree di cava alla destinazione d'uso iniziale**

SOTTOPRODOTTI

Grandi cantieri
NON VIA AIA

SOTTOPRODOTTI

PICCOLI CANTIERI



Capo III

TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI
DI PICCOLE DIMENSIONI

Art. 20.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera t), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.

Capo IV

TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI
DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA E AIA

Art. 22.

Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA

1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera v), per essere qualificate sottoprodotti devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 4, nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20. Il produttore attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 21 secondo le procedure e le modalità indicate negli articoli 20 e 21.

Il PRODUTTORE attesta, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti ai fini dell'utilizzo come **sottoprodotti** delle terre e rocce da scavo generate. I contenuti del piano sono contenuti nell' All. 6.

NB: non è soggetto ad autorizzazione preventiva (solo il divieto di inizio o prosecuzione a seguito di accertamenti);

NB: costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorio su rispetto requisiti ambientali e conformità a normale pratica industriale;

NB: necessita la DIMOSTRAZIONE di rispetto delle CSC e assenza di rischio di contaminazione per le acque sotterranee (**cioè ANALISI e TEST CESSIONE su riporti SEMPRE NECESSARI**); La commissione Ambiente del Senato ha chiesto “ *la possibilità esplicita di sostituire il processo di caratterizzazione con una verifica di tipo documentale*”.



DICHIARAZIONE DI UTILIZZO

PRODUTTORE
trasmette
telematicamente
15gg prima
dell'inizio dei lavori
di scavo
a

COMUNE sito produzione
ARPA

CONTENUTI

*Quantità di T&R destinate ad
utilizzo come sottoprodotti*

*Sito eventuale di deposito
intermedio*

Sito di destinazione

Estremi autorizzazione opere

*Tempi previsti di utilizzo
[max 1 anno dalla produzione]*

Microcantieri: il Governo non ha accolto la richiesta di introdurre una procedura ancora più semplice per i cantieri di piccolissime dimensioni (300mc). Ha invece accolto la proposta della Commissione ambiente del Senato di non abrogare l'articolo 266, comma 7 del Dlgs 152/2006 per lasciare aperta la porta a una disciplina successiva dei microcantieri.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI

Art. 23.

Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03* il deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento;

b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative: 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;

d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

D. LGS 152/06

vs

D. LGS. 120/2017



**rifiuti
deposito
temporaneo**



I rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:

- 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- 2) quando **il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi**



**TRS rifiuti
deposito
temporaneo**



le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:

- 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga **complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi.**

D. LGS. 117/2008 **gestione dei rifiuti delle industrie estrattive**

Art. 3 c.1

- e) **terra non inquinata**: terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno durante le attività di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all'art. **186 del D. Lgs. 152 del 2006**
- r) **struttura di deposito** dei rifiuti di estrazione: qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione ...

In particolare, ricadono nella definizione:

- 4) **le strutture per la terra non inquinata**, i rifiuti di estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione o dalla ricerca, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba nonché i rifiuti di estrazione inerti, **dopo un periodo di accumulo o di**

deposito di rifiuti di estrazione superiore a tre anni

Art. 5. Piano di gestione dei rifiuti di estrazione

2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è volto a:

- a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e la loro pericolosità, in particolare:

- 4) **ripristinando il terreno di copertura dopo la chiusura della struttura di deposito** dei rifiuti di estrazione o, se non fosse possibile sotto il profilo pratico, **riutilizzando tale terreno**

altrove;



webinar

ALFABETO PER L'ECOLOGIA: GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Introduce:

Francesco Longhi, Direttore del Dipartimento
Umbria Sud Arpa Umbria

Interventi:

Andrea Sconocchia, Arpa Umbria
Matteo Stoico, Arpa Umbria

Modera:

Irene Costarelli, Dirigente Arpa Umbria

Programma degli interventi

- * **Panoramica schematica delle diverse situazioni regolate dal DPR 120/17.**
- * **Gestione delle terre e rocce da scavo nelle situazioni "ordinarie":**
 - * utilizzo nel sito di produzione come materiali;
 - * utilizzo come sottoprodotti;
 - * gestione come rifiuti
- * **Gestione delle terre e rocce da scavo in situazioni "particolari":**
 - * **utilizzo nel sito di produzione di opera soggetta a VIA o in sito di bonifica**
 - * **utilizzo come sottoprodotti con provenienza da sito in bonifica o da sito con fondo naturale eccedente i limiti tabellari.**
- * **Focus su argomenti rilevanti:**
 - * il soddisfacimento requisiti di qualità ambientale
 - * i materiali di riporto e il test di cessione
 - * la normale pratica industriale
 - * gestione delle modifiche e proroghe nell'impiego delle terre e rocce
 - * il sistema delle verifiche e controlli

11 GIUGNO 2020

diretta streaming

iscrizioni su www.arpa.umbria.it



con la collaborazione



ORDINE degli INGEGNERI
della PROVINCIA di TERNI

Utilizzo di T&R escluse dalla disciplina dei rifiuti [Art. 24 c.1] [Indicazioni generali]

CONDIZIONI DI UTILIZZO:


- **Utilizzo NEL SITO DI Produzione**
- **Utilizzo allo STATO NATURALE**
- **Materiale NON CONTAMINATO**
- **Materiali di riporto rispettano il test di cessione.**

NB: Non è prevista alcuna comunicazione o procedimento (Art.185 Dlg. 152/06);

NB: Non è consentito alcun tipo di trattamento (neanche normale pratica industriale);

NB: La contaminazione è verificata «ai sensi» dell'All.4 (procedure di caratterizzazione chimico-fisica e accertamento delle qualità ambientali);

Utilizzo di T&R escluse dalla disciplina dei rifiuti [Art. 24 c.3] [CANTIERE SOGGETTO A V.I.A.]



NB: non viene detto a chi va presentato (si ritiene all'Aut. Com. VIA)

NB: fanno parte di quei documenti per i quali non sono definiti dettagli eccetto quelli contenuti nell'articolo

NB: dubbia applicazione nel caso di piccoli cantieri (<6000mc)

NB: NON si fa riferimento a cantieri opere in A.I.A.

Linea Guida SNPA: Caso particolare: terre e rocce derivanti da opere sottoposte a VIA in sito oggetto di bonifica

NB: l'art. 24 non prevede in modo esplicito alcuna semplificazione nel caso di cantieri di piccole dimensioni in cui le terre e rocce siano prodotte nella realizzazione di opere soggette a VIA.

Suggerimento SNPA: nel caso di terre e rocce di piccoli cantieri prodotte nella realizzazione di opere soggette a VIA si può fare riferimento alle modalità di cui all'art. 20 comma 3 del DPR 120/2017 utilizzando le terre e rocce da scavo come sottoprodotto nel corso dell'esecuzione della stessa opera o di un'opera diversa per la realizzazione di reinterri riempimenti rimodellazioni oppure altra forma di ripristino e miglioramenti ambientali.

Utilizzo di T&R escluse dalla disciplina dei rifiuti [Art. 24 c.3] **CANTIERE SOGGETTO A V.I.A. : quale è il “SITO” ?**

? SITO = TUTTI I CANTIERI DELL'OPERA

(interno della stessa opera, dove si potrebbero avere più siti di produzione in senso stretto (cantiere ferrovia, autostrada, ecc...));


? SITO = SOLO LO SPECIFICO CANTIERE DI PRODUZIONE

(interno dello stesso sito di produzione, considerato sempre in senso stretto, inteso come una parte dell'opera.

NB: la prima interpretazione recepirebbe il suggerimento formulato dalla commissione ambiente del Senato mentre la seconda sarebbe violazione del divieto di “gold plating” *(la procedura contenuta nell'articolo 24 sarebbe sicuramente più gravosa di quella esistente a livello europeo).*

Linea Guida SNPA – soluzione: sito di produzione / destinazione

“**sito**” = l’area cantierata caratterizzata da contiguità territoriale in cui la gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità. All’interno del sito così definito possono identificarsi una o più aree di scavo e/o una o più aree di riutilizzo in modo tale da soddisfare la condizione che il terreno sia “riutilizzato...(omissis)..., nello stesso sito in cui è stato escavato”



- **p e d1** sono aree afferenti allo stesso sito;
- **p e d3** non sono aree afferenti allo stesso sito in quanto, nel trasportare il materiale da p a d3 è necessario utilizzare una pubblica viabilità;
- **p e d2** non afferiscono allo stesso sito sia perché afferiscono a due cantierazioni diverse, sia perché la gestione dei materiali scavati avviene attraverso la viabilità pubblica.

Il DPR 120/17 affronta la gestione di terre e rocce prodotte nel corso di realizzazione di opere in siti oggetto di bonifica in più punti del testo normativo:

Titolo V disciplina la gestione nel sito di bonifica:

- Caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati in interventi “speciali” in siti anche NON caratterizzati (rimando **art. 34 DL133/14**)
- Attività di SCAVO in siti caratterizzati* (**art. 25**)
- Utilizzo di T&R scavate in sito già caratterizzato* contaminato (**art. 26 c.1/c.2**)

Art. 12 disciplina: **Titolo I**

- La gestione di T&R qualificati come SOTTOPRODOTTI derivanti da grandi cantieri in VIA o AIA) in siti caratterizzati*.

Art. 20 c.3 disciplina:

- La gestione di T&R qualificati come SOTTOPRODOTTI derivanti da piccoli cantieri in siti caratterizzati* (rimando ad art. 12).

Art. 21 disciplina:


- La gestione di T&R qualificati come SOTTOPRODOTTI derivanti da Grandi cantieri non in VIA o AIA in siti caratterizzati* (rimando ad art. 20).

*Disponibilità “dei risultati della caratterizzazione di cui all’art. 242”

RICHIAMO NORMATIVO: bonifica dei siti contaminati

Il DPR 120/17 “condivide” e richiama molti elementi della bonifica dei siti contaminati Tit. 5 parte IV D.Lgs. 152/06... ma non è possibile richiamare tutto...

SCHEMA DI PROCEDIMENTO IN CASO DI CONTAMINAZIONE



Terre e rocce di scavo nei siti oggetto di bonifica (richiamo art. 34 comma 7 D.L.133/14)

Oggetto

Caratterizzazione, scavo e gestione

Materiale

Terreni movimentati (*Terre e rocce di scavo... si presume*).

Attività

Interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, opere lineari di pubblico interesse.

Dove

Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica.
(Anche non caratterizzati).

Terre e rocce di scavo nei siti oggetto di bonifica (richiamo art. 34 comma 8 D.L.133/14)

art. 34 c. 8 lett. a

Procedura da seguire nel caso di sito non ancora caratterizzato [esecuzione di caratterizzazione finalizzata all'opera e prescrizioni procedurali (tempi e modi)].

art. 34 c. 8 lett. b

Procedura da seguire nel caso di sito oggetto di messa in sicurezza operativa* [per esecuzione dell'opera]

art. 34 c. 8 lett. c

Procedura da seguire per l'effettuazione dello scavo e la gestione dei terreni movimentati

***NB:** mancano indicazioni di intervento tra il completamento della caratterizzazione e l'attuazione di interventi di messa in sicurezza (o di altri interventi previsti)

Terre e rocce di scavo nei siti oggetto di bonifica (richiamo art. 34 comma 9-10 D.L.133/14)

art. 34 c. 9


Stabilisce che il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito se è garantita la conformità alle CSC/valori di fondo.

art. 34 c. 10

Stabilisce nel caso di rispetto delle CSR possono essere utilizzati in sito i materiali prodotti dagli scavi nel rispetto delle prescrizioni riportate ai commi:

- a) impiego nella medesima area soggetta ad ADR (previa approvazione)
- b) se ADR senza percorso di lisciviazione in falda: impiego consentito solo in presenza di barriera fisico o idraulico.

Linea Guida SNPA: Procedimento art.34 c.8 d.l. 133/2014



T&R di scavo nei siti oggetto di bonifica (TITOLO V art. 25 attività di scavo)

situazione

- Si applica in siti già caratterizzati
- Si applica all'utilizzo nel sito di produzione
- Ha la finalità di identificare la qualità del materiale oggetto di estrazione.

Procedura Art.25 c.1 l.a)

Richiesta del Proponente /((Produttore?) ad ARPA di concordare il piano di dettaglio di campionamento del suolo

NB: risultano opportune indicazioni specifiche di ARPA su come operare

30gg

ARPA si pronuncia stabilendo eventuali prescrizioni

30gg prima inizio lavori

Il Proponente trasmette agli enti interessati il piano operativo degli interventi previsti, cronoprogramma e data inizio lavori.

T&R di scavo nei siti oggetto di bonifica (TITOLO V art. 25)

Prescrizioni di scavo Art. 25 c.1 l.b)

Relazione con
interventi di bonifica

Le attività di scavo sono effettuate **senza creare pregiudizio** agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e **nel rispetto della normativa** vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

Precauzioni
ambientali

Sono adottate le **precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento** delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali.

Gestione di
eventuali rifiuti

Le eventuali **fonti attive di contaminazione**, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, **sono rimosse e gestite** nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti

T&R di scavo nei siti oggetto di bonifica (TITOLO V art. 26 Utilizzo nel sito)

Prescrizioni utilizzo Art.26

T&R conformi alle
CSC

L'utilizzo di T&R prodotte da scavi in siti in bonifica "***all'interno di un sito oggetto di bonifica***" è sempre consentito se rispettano CSC/valori di fondo naturale.

T&R conformi alle
CSR condizione a)

Sono riutilizzate nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non in sub-aree conformi alle CSC.

T&R conformi alle
CSR condizione b)

Se ADR condotta senza percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo delle T&R è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da parte dell'autorità competente.

Linea Guida SNPA: siti oggetto di bonifica art. 25

In sostanza, le attività di scavo rientranti nel campo di applicazione dell'art. 25 prevedono la produzione di due documenti distinti:


- Un piano di campionamento di dettaglio sottoposto alla valutazione ed alle eventuali prescrizioni tecniche di ARPA e da attuare “nella realizzazione degli scavi”;
- Un piano operativo degli interventi contenente crono programma e data di inizio dei lavori che deve essere trasmesso agli “Enti interessati”

Le indicazioni procedurali su come condurre gli scavi sono indicate al comma 1 lett. b) dell'art. 25; in particolare viene disposto che dette attività siano condotte:

- “senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie...”
- adottando “le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali.”

NB: *La valutazione della rispondenza delle attività di scavo rispetto a queste prescrizioni operative sembrerebbe essere lasciata alla fase dei controlli; non è escluso che l'Autorità competente in materia di bonifica possa valutare preventivamente al rilascio dell'autorizzazione dell'opera il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera b) dell'art.25 del DPR 120/2017.*

Art.34 DL 133/14 VS Artt. 25 & 26 DPR 120/17



comma 8 lett. a), c) dell'art. 34
commi 9 e 10 dell'art. 34


comma 1 lett. a), b) dell'art. 25
commi 1 e 2 dell'art. 26;



- l'art. 34 si applica **anche** a sito ancora non caratterizzato. Gli artt. 25 e 26 si applicano **esclusivamente** a sito già caratterizzato ai sensi dell'art.242.
- l'art. 34 si applica **unicamente** alle attività elencate al comma 7. Gli artt. 25 e 26 sono applicabili a **qualsiasi situazione**.
- l'art. 34 si applica a **siti inquinati** (sinonimo di “sito contaminato” definito alla lett. e) art. 240 DLgs.152/06) come “*un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)... (omissis)... risultano superati*”).Gli artt. 25 e 26 si applicano nel caso di **sito oggetto di bonifica**, definito all'art. 2 comma 1 lett. z) come “*sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06.*”

Linea Guida SNPA: Caso particolare: terre e rocce derivanti da opere sottoposte a VIA in sito oggetto di bonifica

Il caso in cui in un sito oggetto di bonifica si preveda la realizzazione di opere sottoposte a VIA nel corso delle quali sono prodotte terre e rocce di scavo destinate ad essere impiegate nello stesso sito (conformi alle CSC o alle CSR) ricade sia nel Titolo V (artt. 25 e 26) sia nelle previsioni dei commi da 3) a 6) dell'art. 24 del DPR 120/17



Linea Guida SNPA: Caso particolare: terre e rocce derivanti da opere sottoposte a VIA in sito oggetto di bonifica

Situazione:

- l'art. 24 non contiene prescrizioni specifiche per siti oggetto di bonifica;
- gli artt. 25 e 26 non contengono prescrizioni specifiche per scavi e utilizzo in un sito nel caso di realizzazione di opere sottoposte a

VIA.

Suggerimento SNPA: mantenere l'impianto procedimentale offerto dall'art. 24 commi 3-6 fornendo nel piano preliminare di utilizzo ivi previsto, le evidenze del rispetto anche delle prescrizioni specifiche per i siti oggetto di bonifica, contenute negli artt. 25 e 26.

NB: la procedura indicata dall'art. 24, commi 3-6 risulta dettagliata e prevede: una fase di confronto con la Pubblica Amministrazione, la predisposizione di un documento riguardante sia la fase di caratterizzazione che di utilizzo

T&R di scavo provenienti da:

- **Sito oggetto di bonifica**
- **Opera soggetta a VIA**

**AMBITO APPLICAZIONE
ARTT. 24, 25 ,26**



webinar

ALFABETO PER L'ECOLOGIA: GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Introduce:

Francesco Longhi, Direttore del Dipartimento
Umbria Sud Arpa Umbria

Interventi:

Andrea Sconocchia, Arpa Umbria
Matteo Stoico, Arpa Umbria

Modera:

Irene Costarelli, Dirigente Arpa Umbria

Programma degli interventi

- * **Panoramica schematica delle diverse situazioni regolate dal DPR 120/17.**
- * **Gestione delle terre e rocce da scavo nelle situazioni "ordinarie":**
 - * utilizzo nel sito di produzione come materiali;
 - * utilizzo come sottoprodotti;
 - * gestione come rifiuti
- * **Gestione delle terre e rocce da scavo in situazioni "particolari":**
 - * **utilizzo nel sito di produzione di opera soggetta a VIA o in sito di bonifica**
 - * **utilizzo come sottoprodotti con provenienza da sito in bonifica o da sito con fondo naturale eccedente i limiti tabellari.**
- * **Focus su argomenti rilevanti:**
 - * il soddisfacimento requisiti di qualità ambientale
 - * i materiali di riporto e il test di cessione
 - * la normale pratica industriale
 - * gestione delle modifiche e proroghe nell'impiego delle terre e rocce
 - * il sistema delle verifiche e controlli

11 GIUGNO 2020

diretta streaming

iscrizioni su www.arpa.umbria.it



con la collaborazione



ORDINE degli INGEGNERI
della PROVINCIA di TERNI

Il DPR 120/17 affronta la gestione di terre e rocce prodotte nel corso di realizzazione di opere in siti oggetto di bonifica in più punti del testo normativo:

Titolo V disciplina la gestione nel sito di bonifica:

- Caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati in interventi “speciali” in siti anche NON caratterizzati (rimando **art. 34 DL133/14**)
- Attività di SCAVO in siti caratterizzati* (**art. 25**)
- Utilizzo di T&R scavate in sito già caratterizzato* contaminato (**art. 26 c.1/c.2**)

Art. 12 disciplina: **Titolo I**

- La gestione di T&R qualificati come SOTTOPRODOTTI derivanti da grandi cantieri in VIA o AIA) in siti caratterizzati*.

Art. 20 c.3 disciplina:

- La gestione di T&R qualificati come SOTTOPRODOTTI derivanti da piccoli cantieri in siti caratterizzati* (rimando ad art. 12).

Art. 21 disciplina:

- La gestione di T&R qualificati come SOTTOPRODOTTI derivanti da Grandi cantieri non in VIA o AIA in siti caratterizzati* (rimando ad art. 20).

*Disponibilità “dei risultati della caratterizzazione di cui all’art. 242”

Titolo II - Terre e rocce di scavo che soddisfano la definizione di **sottoprodotto** provenienti da siti oggetto di bonifica (art. 12, art. 20 c. 3, art. 22 DPR 120/17)

condizioni

Procedura

- **Sito di produzione oggetto di bonifica**
- **Caratterizzazione del sito completata**
- **Sottoprodotti che rispettano le CSC**

Richiesta del Proponente /Produttore ad ARPA di **validazione dei requisiti di qualità ambientale** per sito di produzione & sito di destinazione (sui parametri di bonifica)

NB: risultano opportune indicazioni specifiche di ARPA su come operare

60gg

ARPA comunica la conformità dei valori riscontrati per la destinazione d'uso del sito di produzione & sito di destinazione.

NB: oneri a carico del richiedente

Se ok

- **Presentazione Piano di Utilizzo**
- **Presentazione Dichiarazione di Utilizzo**

Validazione dei requisiti di qualità ambientale

Sito di produzione

È necessaria la disponibilità *“dei risultati della caratterizzazione di cui all’art. 242” **

**Come fare nel caso di applicazione dell’art.242-bis? Vedi Linea Guida SNPA*

NB: caratterizzazione = processo che si conclude con l’*“identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabile”* cioè con la definizione delle CSR (punto 6 delle premesse all’All.2 alla Parte IV Titolo V del Dlgs.152/06).

Non è specificato se la validazione richiesta dall’Art. 12 deve avvenire attraverso una nuova campagna di campionamento ed analisi; e se la caratterizzazione deve aver già ottenuto approvazione formale.

NB: *un approccio in linea con le finalità della norma (salvo diverse disposizioni degli Enti), è il seguente:*

- *[nel caso di **informazioni esaustive**] = ARPA utilizza i risultati della caratterizzazione*
- *[nel caso di **informazioni carenti**] = ARPA procede con le attività di campionamento ed analisi integrative necessarie alla validazione del lotto interessato dallo **scavo...sperando di non avere sorprese...***

Sito di destinazione

Non è stato oggetto di caratterizzazione (?) = la validazione comporta una caratterizzazione ambientale ai sensi del DPR 120/17 (All. 2, 4, 9) svolta da ARPA e con oneri a carico del proponente.

Validazione ex Art. 12 - PRO & CONTRO

Contro

La procedura richiesta dall'art. 12 introduce oneri economici e tecnici aggiuntivi, preliminari e propedeutici alla presentazione del piano/dichiarazione di utilizzo.

Pro

La procedura anticipa alcuni adempimenti previsti dall'art. 9 e dall'All. 5/art.21 per la redazione del piano/dichiarazione di utilizzo.

Risultanze della caratterizzazione ambientale: *per la predisposizione del piano/dichiarazione di utilizzo, si ritiene ragionevole che il proponente possa far riferimento agli esiti della procedura di validazione svolta da ARPA per adempiere a quanto richiesto dall'art. 12, evitando di sostenere ulteriori costi per la caratterizzazione ambientale ed evitando eventuali contestazione sui risultati. (INCENTIVO: considerare come Validazione preliminare c.8 art.9 – con riduzione dei tempi istruttori da 90 a 45gg)*

Linea Guida SNPA: siti oggetto di bonifica conclusa e certificata

“Si ritiene che la formulazione dell’art.12 presupponga la sua applicazione ai soli siti con procedimento i bonifica in corso e non ai siti con un procedimento bonifica già concluso e certificato, in quanto questi siti sono già stati oggetto di valutazioni tecniche e di controlli da parte delle Agenzie, le cui risultanze sono riportate nella relazione finale ex art.248 del D.lgs 152/06 di supporto alla Certificazione finale di completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa.

Si evidenzia a questo proposito che gli esiti della certificazione di avvenuta bonifica, e le eventuali relative limitazioni d’uso sul sito, devono essere recepiti negli strumenti urbanistici comunali.”

Linea Guida SNPA: siti oggetto di bonifica conclusa e certificata

Preliminarmente all'avvio di una procedura di gestione di terre e rocce da scavo in siti certificati sarà necessario che l'amministrazione procedente valuti:

- il contesto urbanistico in cui si inserisce lo scavo,
- se sussista o meno la necessità di riaprire un procedimento di bonifica sul sito già certificato, in relazione ai nuovi interventi previsti .

Il produttore dovrebbe allegare alla dichiarazione di utilizzo/piano di Utilizzo:

- l'atto di certificazione finale,
- la planimetria catastale di riferimento, le coordinate del sito bonificato
- un estratto della carta tecnica regionale con l'indicazione puntuale dei mappali già oggetto di collaudo della bonifica, al fine di poter accertare la sovrapposizione fra le aree di scavo e le aree sorgenti di contaminazione bonificate/ certificate.

Linea Guida SNPA: siti oggetto di bonifica conclusa e certificata

Le situazioni che si potrebbero verificare sono :

a) sito certificato alle CSC:

Le terre e rocce oggetto di scavo possono essere valutate come sottoprodotti fatta salva una verifica dello stato dei luoghi post bonifica;

b) sito certificato alle CSR a seguito di bonifica, sito con concentrazioni inferiori alle CSR

- Se lo scavo rientra nell'area della sorgente e le CSR sono superiori alle CSC le terre e rocce non potranno essere gestite come sottoprodotti.


In relazione al possibile riutilizzo in sito occorre valutare l'eventuale variazione delle CSR obiettivo di bonifica.

- Se lo scavo interessa areali esterni alla sorgente, con concentrazioni inferiori alle CSC il materiale oggetto di scavo potrà essere valutato, come sottoprodotti fatta salva una verifica dello stato dei luoghi post bonifica;

c) sito bonificato ai sensi dell'art. 242-bis del D.lgs 152/06 (procedure semplificate):

In questo caso la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto potrà essere effettuata soltanto dopo la certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo.

Linea Guida SNPA: Criteri per l'uso di T&R di scavo nel sito di bonifica (Tit. V)



T&R di scavo conformi ai valori di fondo naturale

(art. 11, art. 20 c. 2, art. 21, art.24 c.2)

Art. 24 c.2 stabilisce:

L'applicazione dell'art.11 anche alle T&R escluse dalla disciplina dei rifiuti

D.Lgs. 152/06

L'identificazione di campioni di suolo/acqua sott. NON conformi alle CSC comporta l'avvio di un procedimento di bonifica in conseguenza ad un obbligo di comunicazione:

- Soggetto responsabile (art. 242)
- Ente di controllo (art. 244)
- Soggetto non responsabile (art. 245)

Art. 11 disciplina:

- La gestione di T&R qualificati come SOTTOPRODOTTI derivanti da grandi cantieri in VIA o AIA) in siti caratterizzati.

Art. 20 c.2 disciplina:

- La gestione di T&R qualificati come SOTTOPRODOTTI derivanti da piccoli cantieri in siti caratterizzati (rimando ad art. 11).

Art. 21 disciplina:

- La gestione di T&R qualificati come SOTTOPRODOTTI derivanti da Grandi cantieri non in VIA o AIA (rimando ad art. 20 c.2).

T&R di scavo conformi ai valori di fondo naturale

(art. 11, art. 20 c. 2, art. 21, art. 24 c.1)

situazione

- Sito di produzione con valori > CSC
- Superamento CSC per fenomeni di origine naturale.
- Volontà di far definire VFN sito-specifici
- Possibilità di utilizzo anche in altri siti con uguali VFN

Procedura

Il Proponente segnala superamento ai sensi del **art. 242 (!)** e presenta ad ARPA un piano di indagine per i V.F.N.

NB: risultano opportune indicazioni specifiche di ARPA su come operare

60gg

Il Proponente esegue il piano in contraddittorio con ARPA che sulla base dei risultati e di altri dati disponibili DEFINISCE i VFN.

NB: oneri a carico del richiedente

Se ok

- Presentazione Piano di Utilizzo
- Presentazione Dichiarazione di Utilizzo
- Adempimenti art. 24

T&R di scavo conformi ai valori di fondo naturale CRITICITA'

Obbligo di comunicazione
SOLO come
soggetto
responsabile

L'art. 11 **obbliga**, ad effettuare la comunicazione ai sensi dell'art. 242 quindi come responsabile della contaminazione. Sembra non contemplata la possibilità di comunicare ai sensi dell'art. 245 (soggetti non responsabili della potenziale contaminazione).

CSC & VF

Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato (superamento CSC) sia ubicato in un'area interessata da **fenomeni antropici o naturali** che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati. (come ?)

Assurdo logico

L'art. 11 si applica nel caso in cui il superamento delle CSC è dovuto a fenomeni di origine naturale quando non si ha alcun elemento ufficiale per attestare tale situazione.



webinar

ALFABETO PER L'ECOLOGIA: GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Introduce:

Francesco Longhi, Direttore del Dipartimento
Umbria Sud Arpa Umbria

Interventi:

Andrea Sconocchia, Arpa Umbria
Matteo Stoico, Arpa Umbria

Modera:

Irene Costarelli, Dirigente Arpa Umbria

Programma degli interventi

- * **Panoramica schematica delle diverse situazioni regolamentate dal DPR 120/17.**
- * **Gestione delle terre e rocce da scavo nelle situazioni "ordinarie":**
 - * utilizzo nel sito di produzione come materiali;
 - * utilizzo come sottoprodotti;
 - * gestione come rifiuti
- * **Gestione delle terre e rocce da scavo in situazioni "particolari":**
 - * utilizzo nel sito di produzione di opera soggetta a VIA o in sito di bonifica
 - * utilizzo come sottoprodotti con provenienza da sito in bonifica o da sito con fondo naturale eccedente i limiti tabellari.

- * **Focus su argomenti rilevanti:**

- * **i materiali di riporto e il test di cessione**
- * **la normale pratica industriale**
- * **il soddisfacimento requisiti di qualità ambientale**
 - * **gestione delle modifiche e proroghe nell'impiego delle terre e rocce**
 - * **il sistema delle verifiche e controlli**

11 GIUGNO 2020

diretta streaming

iscrizioni su www.arpa.umbria.it



con la collaborazione



ORDINE degli INGEGNERI
della PROVINCIA di TERNI

La definizione di T&R

Terre e rocce da scavo: Il suolo **ESCAVATO** derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera

suolo : lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto

opera: il risultato di un insieme di **lavori** che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica (nuove precisazioni)

lavori comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere

La definizione di T&R

attività finalizzate alla realizzazione di un'opera:

gli scavi in genere, tra cui lo sbancamento, le fondazioni, le trincee; la perforazione, la trivellazione, la palificazione, il consolidamento; le opere infrastrutturali, tra cui le gallerie e le strade; la rimozione e il livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i materiali quali il calcestruzzo, la bentonite, il polivinilcloruro (Pvc), la vetroresina, le miscele cementizie e gli additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) per la specifica destinazione d'uso.

NB: materiali antropici ammessi nelle T&R (ATTENZIONE NON SONO I MATERIALI DI RIPORTO che invece sono parte del “SUOLO”)

NB: NON viene fornito un **quantitativo massimo** consentito di materiali antropici ammessi.

NB: si ritiene l'**elenco** dei materiali antropici **NON esaustivo**.

La definizione di T&R


I MATERIALI DI RIPORTO (ricompresi nella definizione di suolo):

...miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo e di terreno che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno... e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di rinterri. (def. D.L.2/12 art.3 c.1).

NB: MATERIALI DI RIPORTO ≠ DEPOSITO INCONTROLLATO RIFIUTI

- Impiegati prima delle norme sullo smaltimento di rifiuti (ante DPR 915/82 - DPCM 27.07.84);
- Utilizzati per realizzare un'opera (...reale utilità).

NB: CI SONO ALTRE CONDIZIONI CHE VINCOLANO LE MODALITA' DI GESTIONE DEI MATERIALI DI RIPORTO (*rifiuti, materiali, sottoprodotti*)




Suolo... Riporto... Rifiuto...

Art. 185, c.1, DLgs.152/06 (esclusione campo applicazione rifiuti) esclude:

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, riutilizzato in sito.



DL 2/2012, (Interpretazione autentica dell'articolo 185) ha chiarito che i **referimenti al "suolo"** contenuti all'articolo 185, commi 1, **lettere b) e c)**, e comma 4, si interpretano come **referiti anche alle matrici materiali di riporto**.

Art. 3, c.1, DL 2/2012 : matrici materiali di riporto = parte integrante suolo

Le condizioni del DL 2/2012 per i riporti al fine della loro esclusione dalla normativa sui rifiuti

Esecuzione Test Cessione

Art.3, comma 2: ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione.

Azioni conseguenti al Test di cessione

Art.3, comma 2: i materiali di riporto **conformi al Test di cessione** *«devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati»*.

Art.3, comma 3: le matrici materiali di riporto **non conformi al Test di cessione** sono fonti di contaminazione e come tali devono essere:

- rimosse;
- rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti;
- essere sottoposte a messa in sicurezza permanente.

NB: *Sembra non essere MAI messa in discussione l'appartenenza dei materiali di riporto al suolo. I commi 2 e 3 danno disposizioni su come gestire i materiali di riporto in conseguenza all'esito del test di cessione per poter applicare l'art. 185 c.1 lett. b) e c) cioè per poterli escludere dalla normativa sui rifiuti.*

Art. 185, c.1 let.b): il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato:


NB: NON sono terre e rocce di scavo NON si applica il DPR 120/17 NON sono oggetto della circolare MATTM 10.11.17

SUOLO

< **CSC:** tutto ok

> **CSC:** attivazione procedure bonifiche

RIPORTO



Conforme Test Cessione: segue direttamente quanto previsto per il SUOLO.

Non Conforme Test Cessione:

- ~~rimosso;~~ _____ ??? _____
- reso conforme al test di tramite operazioni di trattamento **(in situ)** che rimuovano i contaminanti;
- messo in sicurezza permanente

Se **>CSC** è ragionevole la gestione nell'ambito di un procedimento di bonifica.

Se **<CSC** non è chiaro il procedimento amministrativo per il trattamento o la messa in sicurezza.

Art. 185, c.1 let.c): suolo non contaminato ... escavato nel corso di attività di costruzione, riutilizzato in sito:


NB: sono terre e rocce di scavo si applica il DPR 120/17 art. 24, 26 & sono oggetto della circolare MATTM 10.11.17

SUOLO

< **CSC:** tutto ok

> **CSC:** applicazione art. 26 c.2 DPR 120/17

RIPORTO



Conforme Test Cessione: segue direttamente quanto previsto per il SUOLO.

Non Conforme Test Cessione:

Circolare MATTM 10.11.17

- rimosso: → = bonifica [confonde il riporto con la fonte di contaminazione]
- reso conforme al test di tramite
operazioni di trattamento che
rimuovano i contaminanti; } = operazione trattamento rifiuti ex situ [e non come trattamento di bonifica di suolo]
- messo in sicurezza permanente } = in ambito bonifiche (messa in sicurezza)

NB: Gli ultimi due periodi della circolare MATTM 10.11.17 sono ragionevoli ma non collimano le precedenti affermazioni.

Matrice Materiali di riporto

[circolare prot. 15786. 10-11-17]

Elementi di valutazione
per i materiali di riporto

% di materiale antropico [all.10 DPR
120/17]

Test di cessione [DM 5.2.98]

C.S.C. [Dlgs152/06 tab.1 all5 tit V]

% di materiale antropico nel riporto: MAX 20% in peso per poter essere **gestiti come SOTTOPRODOTTI** (art.4 c.3)

Test di Cessione: è condizione essenziale per escludere la potenziale contaminazione delle acque sotterranee e per il riutilizzo. In assenza di rispetto il riporto deve (D.L.2/12 art.3 c.2-3) (circolare del 10-11-17):

- **Essere rimosso e inviato ad operazioni di recupero o smaltimento**
- **Essere sottoposto a operazioni di messa in sicurezza**
- **Essere reso conforme ai limiti del test tramite operazioni di trattamento**

C.S.C.: è condizione comune con le matrici di suolo autoctono; è condizione essenziale per poter essere utilizzati.

Linea guida SNPA (Del. 54/19): procedura in 2 fasi

Fase 1:

a) verifica dell'assimilabilità dei materiali di riporto al suolo ai sensi della definizione del D.L. 2/2012 convertito dalla l. 28/2012 (art. 3 - c. 1): *“miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di rinterri;”*

b) verifica della conformità al test di cessione secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/98 con riferimento ai limiti individuati dalla tabella 2 - Allegato 5 - Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 relativa alle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.

Linea guida SNPA (Del. 54/19): procedura in 2 fasi

Fase 2:(da attuarsi sui soli materiali conformi agli step a), b) della Fase 1):

il campionamento e le analisi saranno condotte ai sensi di quanto previsto dall'allegato 4 al DPR 120/2017. Nel caso in cui le terre e rocce provengano da un sito oggetto di una procedura di bonifica, la lista degli analiti deve essere valutata considerando i parametri pertinenti ed eventualmente comprendere tutti parametri desunti dal modello concettuale.

A seguito delle verifiche condotte nelle Fasi 1 e 2, si configurano 3 fattispecie:

- materiali non conformi al test di cessione: i materiali sono fonte di contaminazione, e pertanto saranno oggetto degli interventi previsti dall'art. 3 del dl 25 gennaio 2012, n.2 ;
- materiali conformi al test di cessione, ma non conformi alle CSC (con riferimento alle colonne A e B in funzione della destinazione d'uso del sito): i materiali si configurano come suoli potenzialmente contaminati e pertanto saranno soggetti alla disciplina della parte IV titolo V del d.lgs. 152/06 (bonifica dei siti contaminati);
- materiali conformi al test di cessione e conformi alle CSC (con riferimento alle colonne A e B in funzione della destinazione d'uso del sito): i materiali si configurano come suoli non contaminati.

Linea guida SNPA (Del. 54/19): chiarimenti sulla gestione dei riporti non conformi al test di cessione – fattispecie c. 4 art. 185 *suolo escavato*


Circolare MATTM prot. 15786 del 10/11/2017

le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione devono, alternativamente e non cumulativamente, essere:

- 1) rimosse;
- 2) sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
- 3) rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti.

Nel caso di cui ai punti 1) e 2) ovvero la rimozione delle matrici materiali di riporto e messa in sicurezza permanente si applica la normativa sulle bonifiche ed in particolare l'art. 240 del d.lgs. n. 152/2006, c.1 lett. o, p). Nei casi in cui, invece, le matrici materiali di riporto sono sottoposte al trattamento per renderle conformi al test di cessione, si applica la normativa relativa ai rifiuti. In questi casi, infatti il trattamento ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. n. 152 del 2006 consiste in tutte quelle "operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento".

Linea guida SNPA (Del. 54/19): Schema per la gestione dei riporti nelle terre e rocce di scavo



Linea guida SNPA (Del. 54/19): matrici materiali di riporto come sottoprodotto

Le terre e rocce da scavo che contengono materiali di origine antropica in percentuale inferiore al 20% e risultano conformi ai requisiti di qualità ambientale e al test di cessione, possono essere qualificate come sottoprodotti.

Le matrici materiali di riporto, quindi, possono includere una *“miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito”* e sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

- riporti storici realizzati antecedentemente al DPR 915/82;
- riporti realizzati con materie prime seconde, pre d.lgs. n. 205/2010, o con materiali riciclati ai sensi del 184-ter del d.lgs. n. 152/06

NB: nel caso in cui fossero presenti all'interno dei riporti rifiuti pericolosi quali quelli contenenti amianto, gli stessi debbano essere gestiti nell'ambito delle procedure previste dalla normativa per i rifiuti. (MATTM prot. 13338 del 14/5/2014)

Linea guida SNPA (Del. 54/19): indicazioni applicative sulla metodologia di cui all'Allegato 10

- La determinazione della percentuale di materiale estraneo non naturale presente nelle matrici materiali di riporto si basa su un'analisi finalizzata ad individuare i materiali di natura antropica in un numero di campioni che possa essere considerato rappresentativo del volume dello scavo.
- La misura è finalizzata a separare, all'interno del corpo dei materiali di riporto la frazione costituita dal terreno naturale dai materiali di altra natura e provenienza in modo che la presenza di questi ultimi possa essere pesata.
- Il campionamento deve essere condotto con la metodica prevista dalla norma UNI 10802 sul materiale tal quale, secondo la procedura prevista dall'allegato 9 al DPR 120/2017.
- Il campionamento su cumuli potrà essere eseguito solamente se sono stati formati cumuli distinti del materiale di riporto rispetto alle terre

All. 10

Quantificazione Materiali Origine Antropica

Calcolo della percentuale di materiale di origine antropica

$$\% Ma = \frac{P_{Ma}}{P_{tot}} \times 100$$

%Ma: percentuale di materiale di origine antropica

P_Ma: peso totale del materiale di origine antropica rilevato nel sopravaglio

P_tot: peso totale del campione sottoposto ad analisi (sottovaglio + sopravaglio)

20% in peso art. 4 c.3 riferito all'orizzonte stratigrafico costituito da materiale naturale e da materiale antropico

se la matrice riporto è costituita solo da materiali di origine antropica derivanti da prospezioni, estrazioni di cava ecc...

questi non vanno conteggiati al pari dei materiali naturali > 2 cm

Campione comprende la frazione > 2 cm ed ha una massa di almeno 10 kg

Linea guida SNPA (Del. 54/19): indicazioni applicative sulla metodologia di cui all'Allegato 10

- Nel caso si disponga di soli sondaggi a rotazione e carotaggio continuo, la valutazione preliminare della percentuale in peso del materiale di origine antropica sarà condotta su un campione composito.
- In caso di differenze del rapporto materiali antropici/materiali naturali riscontrabili visivamente nei diversi sondaggi si potrà procedere alla formazione di più campioni compositi ognuno dei quali sarà rappresentativo dei sub volumi con caratteristiche analoghe
- Vi sono, comunque, alcuni casi nei quali non è possibile procedere ad una distinzione delle matrici antropiche attraverso una valutazione della granulometria (es. ceneri di pirite frammiste a terreno). In tali casi la valutazione non può che essere effettuata attraverso l'esame qualitativo del materiale.



webinar

ALFABETO PER L'ECOLOGIA: GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Introduce:

Francesco Longhi, Direttore del Dipartimento
Umbria Sud Arpa Umbria

Interventi:

Andrea Sconocchia, Arpa Umbria
Matteo Stoico, Arpa Umbria

Modera:

Irene Costarelli, Dirigente Arpa Umbria

Programma degli interventi

- * **Panoramica schematica delle diverse situazioni regolamentate dal DPR 120/17.**
- * **Gestione delle terre e rocce da scavo nelle situazioni "ordinarie":**
 - * utilizzo nel sito di produzione come materiali;
 - * utilizzo come sottoprodotti;
 - * gestione come rifiuti
- * **Gestione delle terre e rocce da scavo in situazioni "particolari":**
 - * utilizzo nel sito di produzione di opera soggetta a VIA o in sito di bonifica
 - * utilizzo come sottoprodotti con provenienza da sito in bonifica o da sito con fondo naturale eccedente i limiti tabellari.
- * **Focus su argomenti rilevanti:**
 - * **i materiali di riporto e il test di cessione**
 - * **la normale pratica industriale**
 - * **il soddisfacimento requisiti di qualità ambientale**
 - * **gestione delle modifiche e proroghe nell'impiego delle terre e rocce**
 - * **il sistema delle verifiche e controlli**

11 GIUGNO 2020

diretta streaming

iscrizioni su www.arpa.umbria.it



con la collaborazione



ORDINE degli INGEGNERI
della PROVINCIA di TERNI

LA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

Definizione di sottoprodotto

L'articolo 184-bis del D.lgs.n. 152/2006, definisce come sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla **normale pratica industriale**;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

LA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

Linea Guida SNPA par. 6.1:

“Le numerose interpretazioni di giuristi e tecnici, ma anche le pronunce giurisprudenziali sull’argomento non si sono rivelate decisive nel dettare un criterio chiaro di comportamento, soprattutto con riferimento alla c.d. normale pratica industriale; infatti, il punto che genera maggiori difficoltà interpretative è la condizione di cui alla lettera c) secondo cui la sostanza o l’oggetto deve essere utilizzato “direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale”.

La norma richiede, quindi, che si valutino caso per caso i trattamenti ammissibili, affinché, nel rispetto delle citate condizioni, i residui di produzione possano essere classificati come sottoprodotti e non rifiuti.” ...

.. omissis...”In linea generale, si intende per normale pratica industriale quella ordinariamente in uso nello stabilimento nel quale il sottoprodotto verrà utilizzato senza che ciò comporti aggravii sotto il profilo dell’impatto ambientale; rientrano nella normale pratica industriale tutte quelle attività industriali che l’impresa normalmente attua sulla materia prima sostituita.”

LA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

Commissione Europea Linee guida alla Dir. 2008/98/Ce sui rifiuti, (giugno 2012):

Nelle linee guida si evidenzia che la normale pratica industriale può ricomprendere tutte le misure che il produttore avrebbe preso per un prodotto, come ad esempio operazioni di lavaggio, filtraggio, raffinazione; tali misure possono comprendere anche l'aggiunta di altre sostanze se ciò è necessario ai fini di un ulteriore uso, oppure può essere effettuato un mero controllo di qualità; inoltre, si ritiene che alcune di queste operazioni possono essere effettuate sul sito di produzione del fabbricante, altre presso il sito dell'utente più prossimo, e altre operazioni possono essere effettuate da intermediari, fintanto che soddisfino il criterio di essere parte integrante di un processo produzione.

IL “MISTONE DI CAVA” E L’ “ANORMALE” PRATICA INDUSTRIALE

Sentenza 12 settembre 2017, n. 41533 della Corte suprema di Cassazione



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Luca RAMACCI	Consigliere
Dott. Chiara GRAZIOSI	Consigliere
Dott. Gastone ANDREAZZA	Consigliere
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Enrico MENGONI	Consigliere

UDIENZA IN CAMERA
DI CONSIGLIO del 15
dicembre 2016

SENTENZA N. 2767

REGISTRO GENERALE
n. 32533 del 2016


ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SBOLLI Ivano, nato a Bordolano (Cr) il 30 maggio 1959;

avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 21 giugno 2016;



Sebbene sia vero che, con riferimento normativo in parte omissivo, il Tribunale abbia ritenuto che la predetta qualificazione giuridica sia riferibile alle sole ipotesi in cui il reimpiego avvenga “direttamente, senza alcuna trattamento”, laddove la disposizione dianzi citata fa comunque salvi i trattamenti che rientrano nelle “comuni pratiche industriali e di cantiere”, non appare corretta la interpretazione normativa, propugnata dal ricorrente, in forza della quale fra le “comuni pratiche industriali” rientri sia la vagliatura del “mistone” sia, soprattutto il suo preventivo lavaggio.

Non casualmente nella ordinanza impugnata il Tribunale di Brescia segnala la presenza, nei pressi dei cumuli di inerti nella disponibilità della impresa Sbolli, di materiale di risulta della attività di lavorazione del “mistone”, costituito, appunto, dai fanghi di lavorazione, depositato all’interno di una vasca.

Una tale complessità operativa non sembra coniugarsi con il concetto di “comuni pratiche industriali e di cantiere”, dovendosi ritenere che queste siano invece limitate a marginali interventi eseguiti sui sottoprodotti non necessitanti di complesse infrastrutture operative né, comunque, tali da comportare la successiva necessità di procedere, in esito al loro svolgimento, allo smaltimento di copiose quantità di ulteriori materiali ad esse residuati.

LA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE


DPR 120/17 Art.2 & Allegato 3

L'art. 2 del DPR 120/2017 alla lettera o) definisce come normale pratica industriale *“quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.”*

Nell'allegato 3 al DPR 120/17 sono indicate le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale ed in particolare:

- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

La “NORMALE” PRATICA INDUSTRIALE: Schema operativo



NB: Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.

LA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

Linea Guida SNPA: il caso del trattamento a Calce

Il trattamento a calce potrà essere consentito come normale pratica industriale a condizione che:

- venga verificato, ex ante ed in corso d'opera, il rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8 al DPR 120/207 o dei valori di fondo naturale;
- sia indicata nel Piano di utilizzo l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e siano altresì specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;
- sia esplicitata nel Piano di utilizzo la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;
- siano descritte le tecniche costruttive adottate e le modalità di gestione delle operazioni di stabilizzazione previste (cfr. Allegato 1 al presente documento) al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente.

NB: detta pratica potrà essere intrapresa solo a seguito di una valutazione istruttoria condotta dall'autorità competente, pertanto potrà essere considerata ammissibile solo per i progetti di cui al capo II del DPR 120/2017, assoggettati a VIA o AIA e per i quali l'autorità competente approva il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo. Nei casi di cui agli artt. 21 e 22 per effetto della semplificazione prevista dal DPR 120/2017 i progetti non sono soggetti alla presentazione del Piano di utilizzo, ma alla sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla quale non consegue alcun atto di approvazione da parte dell'autorità competente; in tali casi il trattamento a calce dovrà essere previsto dal progetto edilizio con esplicitazione dei quattro requisiti sopra riportati ed approvato dall'autorità competente.



webinar

ALFABETO PER L'ECOLOGIA: GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Introduce:

Francesco Longhi, Direttore del Dipartimento
Umbria Sud Arpa Umbria

Interventi:

Andrea Sconocchia, Arpa Umbria
Matteo Stoico, Arpa Umbria

Modera:

Irene Costarelli, Dirigente Arpa Umbria

Programma degli interventi

- * **Panoramica schematica delle diverse situazioni regolamentate dal DPR 120/17.**
- * **Gestione delle terre e rocce da scavo nelle situazioni "ordinarie":**
 - * utilizzo nel sito di produzione come materiali;
 - * utilizzo come sottoprodotti;
 - * gestione come rifiuti
- * **Gestione delle terre e rocce da scavo in situazioni "particolari":**
 - * utilizzo nel sito di produzione di opera soggetta a VIA o in sito di bonifica
 - * utilizzo come sottoprodotti con provenienza da sito in bonifica o da sito con fondo naturale eccedente i limiti tabellari.

- * **Focus su argomenti rilevanti:**

- * **i materiali di riporto e il test di cessione**
- * **la normale pratica industriale**
- * **il soddisfacimento requisiti di qualità ambientale**
 - * **gestione delle modifiche e proroghe nell'impiego delle terre e rocce**
 - * **il sistema delle verifiche e controlli**

11 GIUGNO 2020

diretta streaming

iscrizioni su www.arpa.umbria.it



con la collaborazione



ORDINE degli INGEGNERI
della PROVINCIA di TERNI

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

ALL. 1

Caratterizzazione ambientale
delle terre e rocce da scavo

ALL. 2

Procedure
di campionamento
in fase di progettazione

ALL. 4

Procedure di caratterizzazione
chimico-fisiche e accertamento delle
qualità ambientali

ALL. 9

Procedure di campionamento
in corso d'opera
e per i controlli e le ispezioni

D. LGS 152/06

vs

D.P.R. 120/2017

**Caratterizzazione
Ambientale**
All. 2 parte IV tit V

**Caratterizzazione
Ambientale**
All. 2

SONDAGGI

Mediante carotaggio continuo a
infissione diretta,
rotazione/rotopercussione
a secco

CAMPIONI

Almeno 3 campioni per sondaggio
1° da 0 a - 1 m dal p.c.
2° 1 m in zona di frangia capillare
3° 1 m nella zona intermedia

SONDAGGI

Preferibilmente
mediante scavi esplorativi
In subordine
sondaggi a carotaggio

CAMPIONI

Almeno 3 campioni per sondaggio
1° da 0 a -1 m dal p.c..
2° fondo scavo
3° nella zona intermedia

ALL. 2 Procedure di campionamento in fase di progettazione (cantieri grandi dimensioni art. 8)

DIMENSIONE AREA	OPERE AREALI	N° PUNTI PRELIEVO
< 2500 m ²		minimo 3
tra 2.500 e 10.000 m ²		3 + 1 ogni 2.500 m ²
> 10.000 m ²		7 + 1 ogni 5000 m ²

TIPOLOGIA PROGETTAZIONE	OPERE LINERARI	N° PUNTI PRELIEVO
(Preliminare) Studio fattibilità / progetto fattibilità tecnico-economica		1 ogni 2.000 m lineari * (+ 1 ogni variazione litologica significativa)
Altra		1 ogni 500 m lineari (+ 1 ogni variazione litologica significativa)

** Salvo diversa disposizione Piano di Utilizzo per situazioni locali (es. tipologia attività antropiche svolte nel sito)*

(Preliminare) Studio fattibilità / progetto fattibilità tecnico-economica	GALLERIE	1 ogni 5.000 m lineari * (+ 1 ogni variazione litologica significativa)
Altra		1 ogni 1.000 m lineari * (+ 1 ogni variazione litologica significativa)

** Prelievo alla quota scavo di tre incrementi per sondaggio a formare il campione rappresentativo*

ALL. 2 Procedure di campionamento in fase di progettazione (cantieri grandi dimensioni art. 8)

CAMPIONI	PROFONDITA' PRELIEVO
Campione 1	da 0 a 1 m dal p.c. *
Campione 2	fondo scavo *
Campione 3	nella zona intermedia tra campione 1 e campione 2 *

*** Scavi superficiali profondità < 2 m i campioni sono almeno 2: uno per ogni metro di profondità**

*** + 1 campione di acque (campionamento dinamico se compatibile) in caso di terreno in porzione satura**

ALL. 2 Procedure di campionamento in fase di progettazione (cantieri grandi dimensioni art. 8)

	D.P.R. 120/17	D. Lgs. 152/06 (all. 2 parte IV tit V)
Campione 1	da 0 a 1 m dal p.c.	da 0 a 1 m dal p.c.
Campione 2	fondo scavo	1 m che comprende la frangia capillare
Campione 3	zona intermedia tra campione 1 e 2	1 m nella zona intermedia tra campione 1 e 2

ALL. 2 Procedure di campionamento in fase di progettazione (cantieri grandi dimensioni art. 8)

Scavo Esplorativo	Carotaggi	Materiali di riporto
Campione composito fondo scavo	Campione composto da più spezzoni di carota del medesimo orizzonte	Caratterizzazione di ogni porzione di suolo con materiali inerti
Campione composito su singola parete o compositi su + pareti		Valutazione percentuale in peso dei materiali
Campione puntuale nel caso di evidenze organolettiche		

D.M. 1 marzo 2019 n. 46

Regolamento relativo agli interventi di bonifica ... delle **aree** destinate alla **produzione agricola** e all'**allevamento**

**All. 4 (art. 4)
UTILIZZI**

CONCENTRAZIONE
INQUINANTI
inferiore
LIMITI COLONNA A

CONCENTRAZIONE
INQUINANTI
compresa tra
LIMITI COLONNE A e B

REINTERRI - RIEMPIMENTI
RIMODELLAZIONI
MIGLIORAMENTI FONDIARI/VIARI
ALTRI MIGLIORAMENTI AMBIENTALI
RILEVATI E SOTTOFONDI

**TUTTI
I SITI**

**SITI USO
INDUSTRIALE
COMMERCIALE**

PROCESSI
PRODUZIONE
INDUSTRIALI

SEMPRE

**Prodotti/manufatti
distinti da TRS
con modifica
caratteristiche
chimico-fisiche**

ALL. 4 CAMPIONI

Materiale	Formazione campione	Analisi
Roccia	porfirizzazione (riduzione a polvere impalpabile)	Sul prodotto porfirizzato
Materiali sciolti	separazione in campo della frazione > 2 cm	Su frazione < 2 mm riferita alla totalità materiali secchi (frazione tra 2 mm e 2 cm = scheletro campionato)
Materiali sciolti con contaminazioni antropiche	intero campione senza separazione della frazione > 2 cm	Su intero campione riferita allo stesso

ALL. 4 SET ANALITICO



Tabella 4.1 - Set analitico minimale

Arsenico
Cadmio
Cobalto
Nichel
Piombo
Rame
Zinco
Mercurio
Idrocarburi C>12
Cromo totale
Cromo VI
Amianto
BTEX (*)
IPA (*)

(*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

MODELLO CONCETTUALE

(cfr all. 2 parte IV tit V

D. Lgs. 152/06)

ALL. 4 SET ANALITICO

Tabella 4.1 - Set analitico minimale

	TEST di CESSIONE			CSC suolo/sottosuolo	CSC acque sotterranee
	DM 05/02/1998			Tab 1 All. 5 D. Lgs. 152/06 Colonna A/Colonna B	Tab 2 All. 5 D Lgs. 152/06 µg/l
	Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite	mg/kg	
Arsenico	nitriti	mg/l NO ₃	50	---	---
Cadmio	fluoruri	mg/l F	1,5	100/200	1500
Cobalto	solfati	mg/l SO ₄	250	---	250 (mg/l)
Nichel	cloruri	mg/l Cl	100	---	---
Piombo	idranuri	µg/l Cn	50	1/100	50
Rame	bario	mg/l Ba	1	---	---
Zinco	rame	mg/l Cu	0.05	120/600	1000
Mercurio	zinco	mg/l Zn	3	150/1500	3000
Idrocarburi C>12	berillio	µg/l Be	10	2/10	4
Cromo totale	cobalto	µg/l Co	250	20/250	50
Cromo VI	nichel	µg/l Ni	10	120/500	20
Amianto	vanadio	µg/l V	250	90/250	---
BTEX (*)	arsenico	µg/l As	50	20/50	10
IPA (*)	cadmio	µg/l Cd	5	2/15	5
(*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	cromo totale	µg/l Cr	50	150/800	50
	piombo	µg/l Pb	50	100/1000	10
	selenio	µg/l Se	10	3/15	10
	mercurio	µg/l Hg	1	1/5	1
	amianto	mg/l	30	1000	da definire (fibre A > 10 mm)
	MOD	mg/l	30	---	---
	PH		5,5 < > 12,0	---	---

All. 4

CANTIERI con produzione TRS 6.000/150.000 m³

Il numero
delle
sostanze da
ricercare




Tabella 4.1 - Set analitico minimale

Arsenico
Cadmio
Cobalto
Nichel
Piombo
Rame
Zinco
Mercurio
Idrocarburi C>12
Cromo totale
Cromo VI
Amianto
BTEX (*)
IPA (*)
(*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

se il PROPONENTE indica nel PdU
la lista delle Sostanze Indicatrici
Scelte tra quelle della Tab. 4.1

All. 4 Scavi con additivi

sostanze non comprese nella tab. 1 all. 5 parte IV tit V D. Lgs. 152/06

PROPONENTE
relazione tecnica

entro 60 gg

ISS

← parere

sostanze pericolose regolamento
CE n. 1272/2008 artt. 10 e 11

← parere

ISPRA

AII. 9 CARATTERIZZAZIONE IN CORSO D'OPERA



PIAZZOLE

Impermeabilizzate
dimensioni come da PdU

distinte e identificate con
adeguata segnaletica

Ubicate preferibilmente
in prossimità dell'area di scavo

CUMULI

Volume TRS per cumulo
3000 / 5000 m³

Cumuli esenti da erosione
da acque meteoriche o
dispersione polveri

Cumuli stabili

AII. 9 CARATTERIZZAZIONE IN CORSO D'OPERA

N° Cumuli da Campionare

$$m = k n^{1/3} (*) (**)$$


$K=5$

$n=n^\circ$ cumuli realizzabili

* Valida per $n \geq m$

** Per $n < m$ si caratterizza tutto il materiale

**la formula si applica
per un numero di
cumuli superiore a 10!**



AII. 9 CARATTERIZZAZIONE IN CORSO D'OPERA

A2 - Area scavo / fronte avanzamento



Inizio scavo

Successive per

- Cambio litologia
- Modifica processo di produzione
- Evidenze potenziali contaminazioni



Inizio scavo

Ogni 500 m di avanzamento

Successive per

- Cambio litologia
- Modifica processo di produzione
- Evidenze potenziali contaminazioni

Campione medio

- da sondaggio in avanzamento
- dal fronte di scavo per quartatura di 8 campioni elementari distribuiti uniformemente sulla superficie di scavo



AII. 9 CARATTERIZZAZIONE IN CORSO D'OPERA

A3 - Intera area di intervento



All. 2
Procedure di
campionamento
in fase
di progettazione



All. 4
Procedure
di
caratterizzazione
art. 4

AII. 9 CARATTERIZZAZIONE IN CORSO D'OPERA

B – Verifiche per i controlli e le ispezioni

DIMENSIONE AREA	Tab. 8.1	N° PUNTI PRELIEVO
< 2500 m ²		minimo 3
tra 2.500 e 10.000 m ²		3 + 1 ogni 2.500 m ²
> 10.000 m ²		7 + 1 ogni 5000 m ²

CAMPIONI	PROFONDITA' PRELIEVO
Campione 1	da 0 a 1 m dal p.c. *
Campione 2	Nella zona intermedia tra campione 1 e 3
Campione 3	nella zona di posa in prossimità del piano di imposta delle TRS (già piano campagna)

Scavo Esplorativo: campione composito di fondo scavo o campioni composti su singola o più pareti
Sondaggi a carotaggio: come da allegati alla parte IV tit. V D. Lgs 152/06



webinar

ALFABETO PER L'ECOLOGIA: GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Introduce:

Francesco Longhi, Direttore del Dipartimento
Umbria Sud Arpa Umbria

Interventi:

Andrea Sconocchia, Arpa Umbria
Matteo Stoico, Arpa Umbria

Modera:

Irene Costarelli, Dirigente Arpa Umbria

Programma degli interventi

- * **Panoramica schematica delle diverse situazioni regolamentate dal DPR 120/17.**
 - * **Gestione delle terre e rocce da scavo nelle situazioni "ordinarie":**
 - * utilizzo nel sito di produzione come materiali;
 - * utilizzo come sottoprodotti;
 - * gestione come rifiuti
 - * **Gestione delle terre e rocce da scavo in situazioni "particolari":**
 - * utilizzo nel sito di produzione di opera soggetta a VIA o in sito di bonifica
 - * utilizzo come sottoprodotti con provenienza da sito in bonifica o da sito con fondo naturale eccedente i limiti tabellari.
- * **Focus su argomenti rilevanti:**
 - * **i materiali di riporto e il test di cessione**
 - * **la normale pratica industriale**
 - * **il soddisfacimento requisiti di qualità ambientale**
 - * **gestione delle modifiche e proroghe nell'impiego delle terre e rocce**
 - * **il sistema delle verifiche e controlli**

11 GIUGNO 2020

diretta streaming

iscrizioni su www.arpa.umbria.it



con la collaborazione



ORDINE degli INGEGNERI
della PROVINCIA di TERNI

PU modifiche e proroghe

OGGETTO MODIFICA	CHI	COME	PERCHE'	QUANTE VOLTE	DEROGHE	Note
AGGIORNAMENTO	PROPONENTE O ESECUTORE	AGGIORNA e TRASMETTE ad A.C. e ARPA L'AC entro 30 gg verifica la documentazione e si pronuncia o chiede integrazioni in unica soluzione	MODIFICA SOSTANZIALE			Vedi slide successiva
PROROGA INIZIO LAVORI	PROPONENTE	COMUNICAZIONE alla A.C. e ARPA prima della scadenza dei termini	Circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili	1 sola volta per max 2 anni	SI con pronunciamento motivato della A.C.	
DURATA	PROPONENTE	COMUNICAZIONE alla A.C. e ARPA prima della scadenza dei termini	COMUNICAZIONE alla A.C. e ARPA prima della scadenza dei termini	1 sola volta per max 2 anni	SI con pronunciamento motivato della A.C.	

PU modifiche sostanziali

PERCHE'	CHI	COME	TERMINE	N° MAX	DEROGHE	Note
AUMENTO VOLUME IN BANCO > 20%	PROPONENTE O ESECUTORE	AGGIORNA E TRASMETTE A A.C. E ARPA	ENTRO 15 GG DALLA AVVENUTA VARIAZIONE	NON INDICATO	NON INDICATE	Decorsi 60 gg dalla trasmissione in assenza di richiesta di integrazione da parte dell'A.C. le TRS eccedenti vengono gestite secondo il PdU aggiornato
VARIAZIONE SITO DESTINAZIONE MODIFICA UTILIZZO	PROPONENTE O ESECUTORE	AGGIORNA E TRASMETTE A A.C. E ARPA	NON INDICATO	2	SI motivate dalla A.C. per circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili	Decorsi 60 gg dalla trasmissione in assenza di richiesta di integrazione da parte dell'A.C. le TRS vengono gestite secondo il PdU aggiornato
MODIFICHE TECNOLOGIE DI SCAVO	PROPONENTE O ESECUTORE	AGGIORNA E TRASMETTE A A.C. E ARPA	NON INDICATO	NON INDICATO	NON INDICATE	Decorsi 60 gg dalla trasmissione in assenza di richiesta di integrazione da parte dell'A.C. possono essere applicate le tecnologie di scavo come da PdU aggiornato

Modifiche & Proroghe : Dichiarazione di Utilizzo

COSA	CHI	COME	PERCHE'	N° MAX	DEROGHE	Note
AGGIORNAMENTO	PRODUTTORE	AGGIORNA E TRASMETTE A COMUNE LUOGO PRODUZIONE E ARPA	MODIFICA SOSTANZIALE	2 volte nel caso di variazione del sito di destinazione o diverso utilizzo	Si per circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili	<p>Modifica Sostanziale dei Requisiti art. 4 (sottoprodotti) coincide (?) con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumento volume in banco 10% - Variazione sito destinazione - deposito intermedio - utilizzo
PROROGA UTILIZZO	PRODUTTORE	COMUNICAZION E alla A.C. e ARPA prima della scadenza dei termini	Circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili	1 sola volta per max 6 mesi	NON INDICATE	



webinar

ALFABETO PER L'ECOLOGIA: GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Introduce:

Francesco Longhi, Direttore del Dipartimento
Umbria Sud Arpa Umbria

Interventi:

Andrea Sconocchia, Arpa Umbria
Matteo Stoico, Arpa Umbria

Modera:

Irene Costarelli, Dirigente Arpa Umbria

Programma degli interventi

- * **Panoramica schematica delle diverse situazioni regolamentate dal DPR 120/17.**
 - * **Gestione delle terre e rocce da scavo nelle situazioni "ordinarie":**
 - * utilizzo nel sito di produzione come materiali;
 - * utilizzo come sottoprodotti;
 - * gestione come rifiuti
 - * **Gestione delle terre e rocce da scavo in situazioni "particolari":**
 - * utilizzo nel sito di produzione di opera soggetta a VIA o in sito di bonifica
 - * utilizzo come sottoprodotti con provenienza da sito in bonifica o da sito con fondo naturale eccedente i limiti tabellari.
- * **Focus su argomenti rilevanti:**
 - * **i materiali di riporto e il test di cessione**
 - * **la normale pratica industriale**
 - * **il soddisfacimento requisiti di qualità ambientale**
 - * **gestione delle modifiche e proroghe nell'impiego delle terre e rocce**
 - * **il sistema delle verifiche e controlli**

11 GIUGNO 2020

diretta streaming

iscrizioni su www.arpa.umbria.it



con la collaborazione



ORDINE degli INGEGNERI
della PROVINCIA di TERNI

Art. 28.

Controlli e ispezioni

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e, con riferimento alle disposizioni del Titolo II, degli obblighi assunti nel piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21, ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo.

10. DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ISPEZIONI, DEI CONTROLLI, DEI PRELIEVI E DELLE VERIFICHE DA PARTE DELLE AGENZIE REGIONALI E PROVINCIALI	52
10.2 Cantieri di piccole dimensioni o di grandi dimensioni non soggetti a VIA/AIA.....	53
10.3 Cantieri di grandi dimensioni soggetti a VIA/AIA	54
10.4 Disposizioni comuni a tutte le tipologie di cantiere	55

T&R di scavo: le ARPA e la gestione dei controlli

Le **ARPA** (o gli organi equiparati, art.13) svolgono un ruolo cardine nel supporto tecnico agli Enti competenti nel processo di gestione delle T&R di scavo.

Le **ARPA** intervengono **facoltativamente** (su richiesta dell'interessato o dell'Ente competente) o **per obbligo di legge**.

INTERVENTI FACOLTATIVI


- Verifiche istruttorie tecniche e amministrative per la validazione preliminare del PdU [*dimezza i tempi istruttori*] (art. 9 c. 8)
- Controlli in via preventiva dopo la presentazione del PdU [anticipano i controlli art. 9 c.7] (art.9 c.9)
 - Su richiesta dell'autorità competente verifica dei requisiti di qualità ambientale sul PdU. (art. 10 c.2- art.16 c.2)

INTERVENTI OBBLIGATORI

- Definizione dei valori di fondo naturale (art.11 art.20 c.2, art.21)
 - Validazione qualità T&R provenienti da siti in bonifica (art.12, art.20 c.3, art.21)
- Concordano il piano analitico per gli scavi (art.25)

NB: Il ruolo assegnato alle ARPA richiede un impegno proattivo delle stesse finalizzato a definire procedure chiare a supporto delle attività che devono svolgere i soggetti interessati.

BUCCE DI BANANA




Scivolare sulla buccia di banana?


***può capitare...
l'importante è***

sapersi rialzare con stile!

“CERTEZZE” e dintorni




- Decorrenza termine durata deposito intermedio
- Omessa dichiarazione avvenuto utilizzo
- Decorrenza termine inizio lavori
- Violazione obblighi assunti nel PdU
- Non rispetto di una delle condizioni di cui all'art. 4
(es. utilizzo previo trattamento diverso dalla normale pratica industriale)
- Decorrenza termine aggiornamento PdU per aumento del volume del materiale escavato
- Mancato accertamento idoneità TRS (suolo non contaminato) ai fini del riutilizzo in situ
- Presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante ma non rispondenti ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni




**R
I
F
I
U
T
O**

“CERTEZZE” e dintorni



ATTESTAZIONE
NON CONTAMINAZIONE DEL SUOLO
SENZA EFFETTUAZIONE
CAMPIONAMENTO E ANALISI



**R
I
F
I
U
T
O**

Disposizioni regionali

Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2000 , n. 2

*Norme per la disciplina dell'attività di cava
e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni*

Art. 12

c. 8. **Sono assoggettati al pagamento del contributo** di cui al comma 1 **i materiali assimilabili** di cui all' articolo 18-ter , limitatamente a quelli **provenienti da scavi di opere private e per quantità superiori a cinquemila metri cubi**. Il pagamento è effettuato in favore e con le modalità stabilite dal Comune competente al rilascio del permesso di costruire.



webinar

ALFABETO PER L'ECOLOGIA: GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Introduce:

Francesco Longhi, Direttore del Dipartimento
Umbria Sud Arpa Umbria

Interventi:

Andrea Sconocchia, Arpa Umbria
Matteo Stoico, Arpa Umbria

Modera:

Irene Costarelli, Dirigente Arpa Umbria



I nostri contatti:

Andrea Sconocchia

a.sconocchia@arpa.umbria.it

Matteo Stoico

m.stoico@arpa.umbria.it

11 GIUGNO 2020

diretta streaming

iscrizioni su www.arpa.umbria.it



con la collaborazione



ORDINE degli INGEGNERI
della PROVINCIA di TERNI